



COMUNE DI CASTROFILIPPO
(Provincia di Agrigento)



**REGOLAMENTO UBICAZIONE
SALE DA GIOCO E SALE SCOMMESSE
DISCIPLINA DEGLI ORARI
RELATIVA A TALI ATTIVITA'**

(Approvato con delibera di C.C. n. 38 DEL 06/11/2020)

REGOLAMENTO

PER SALE GIOCHI E GIOCHI LECITI NEI PUBBLICI

ESERCIZI NEL COMUNE DI CASTROFILIPPO

Art. 1

Definizione di sala giochi

È sala giochi il locale all'interno del quale, dietro pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme normativamente stabilite, presenta più di due biliardi e 5 apparecchi di piccola dimensione; sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità come definiti all'art. 110 del TULPS nonché apparecchi automatici da trattenimento (ad esempio juke box, cine box, radio, lettori cd e similari), considerati leciti dalla legge vigente, anche se all'interno di pubblici esercizi di diversa natura e comunque tenuti separati con organizzazione interna di porte, pareti o arredi e sono utilizzati esclusivamente per installarvi i giochi medesimi.

Non costituisce superficie utile l'area destinata a magazzini, depositi, uffici e servizi.

A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.7.1977 n.616 l'apertura di sale biliardo ed altri giochi leciti, sale attrazioni ed attività similari è subordinata al rilascio della licenza, disciplinata dall'art. 86 del TULPS ai soggetti in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 11, 12 e 92 del TULPS.

Art. 2

Requisiti per l'esercizio di una sala giochi

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della L. 31.5.1969 n. 575 (antimafia), né nelle situazioni ostative previste dagli artt. 11, 12 e 92 del T.U.L.P.S., e dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010.

Art. 3

Autorizzazioni stagionali e temporanee

Le licenze sono rilasciate a tempo indeterminato e si riferiscono ai locali in esse indicate.

In considerazione del periodo di maggior flusso turistico stagionale è consentito il rilascio di autorizzazioni stagionali, comunque per un periodo non inferiore a 120 giorni e non superiore a 180 giorni.

Possono essere rilasciate anche licenze limitate ad alcuni tipi di manifestazione.

Art. 4

Orari di apertura e chiusura consentiti

L'orario di apertura delle sale giochi non è consentito prima delle 10.00 nei giorni feriali e delle 9.00 nei giorni festivi e non oltre le 23.00. L'orario massimo consentito, verrà stabilito dal Sindaco nei mesi compresi tra giugno e settembre.

Se il titolare della licenza, annuale o stagionale, interrompe l'esercizio dell'attività di sala giochi per un periodo superiore a trenta giorni continuativi, deve darne comunicazione al Comune.

Art. 5

Documenti da presentare

La richiesta tendente ad ottenere il rilascio o il trasferimento della licenza o nella denuncia relativa alla modifica della superficie utile, deve essere presentata al Sindaco, in bollo, e dovrà contenere:

1. tutte le generalità del richiedente o, nel caso di società, la ragione sociale, e le generalità complete del legale rappresentante;
2. l'indicazione del codice fiscale;
3. la sede e la superficie utile dell'esercizio e la denominazione dell'esercizio e relativa planimetria dei locali con ripartizione dei locali;
4. Elenco, tipologia e descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installarsi nonché la relativa superficie occupata;
5. Copia del nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 110 del TULPS;
6. Certificato prevenzione incendi, qualora la capienza superi i 100 posti, ovvero dichiarazione del titolare di rispetto delle norme sulla prevenzione incendi;
7. Autocertificazione, resa da tecnico abilitato, attestante la superficie utile del locale e le distanze di cui al precedente art. 2 punto 5 e la non contiguità con altre sale giochi.

Dovranno essere allegati anche la dichiarazione di inizio attività della S.I.A.E., una relazione tecnica che attesti che, l'impianto elettrico della sala giochi è a norma per la prevenzione degli incendi, compresi mobili ignifughi, munita di estintori in numero previsto dalla legge, porte antipanico ed antinfortunistica ed il nulla osta igienico-sanitario.

Art. 6

Prescrizioni d'esercizio

E' fatto obbligo al titolare della sala giochi:

1. di attivare l'esercizio entro sei mesi dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio o, in caso di subingresso, entro lo stesso termine, decorrente dalla data dell'effettivo trasferimento dell'azienda;
2. di tenere esposti, all'interno dell'esercizio ed in luogo ben visibile al pubblico, la licenza, le tariffe, i regolamenti dei giochi e la tabella dei giochi proibiti e delle prescrizioni e divieti specifici che ritenga di disporre, vidimata dal Responsabile del competente ufficio, il nulla osta igienico sanitario;
3. di destinare al posizionamento dei giochi uno spazio non superiore al 60% della superficie utile interna (compresi i giochi di cui all'art. 110 commi 6 e 7 lett b));
4. di esercitare l'attività nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali e degli edifici, nonché delle norme in materia di sicurezza e prevenzione incendi;
5. di non consentire scommesse o corrispondere premi di nessun genere, né di consentire ai minori di 14 anni l'utilizzo dei giochi manuali presenti nella sala giochi. Per i minori di 16 anni l'accesso alle sale giochi è consentito dalle ore 13.00 nei giorni scolastici.

Art. 7

Norme di sicurezza

Le sale giochi che prevedono la possibilità di contenere contemporaneamente un numero di persone uguale o superiore a 100, devono avere le porte di uscita della misura non inferiore a mt. 1,20.

Art. 8

Trasferimento in gestione o in proprietà

Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda, per atto da vivi o per causa di morte, comporta il trasferimento della licenza a chi subentra, sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dal TULPS e dal relativo regolamento d'esecuzione.

Il subentrante può continuare l'attività del dante causa solo dopo avere presentato la relativa dichiarazione ai sensi dell'art. 19 della L. n. 241/1990 al Comune.

Qualora, entro sei mesi dalla data di trasferimento dell'azienda, l'interessato non denuncia l'inizio dell'attività, decade dal diritto di esercitarla. Il suddetto termine può essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

La dichiarazione deve essere corredata dai seguenti documenti:

- documentazione comprovante la disponibilità dell'azienda;
- copia dell'atto costitutivo, qualora il subentrante sia una società;
- dichiarazione comprovante la disponibilità dei locali;
- licenza preesistente;
- dichiarazione che non sono apportate modifiche ai locali.

Art. 9

Rinnovo autorizzazioni

Le licenze per sale giochi annuali e stagionali si rinnovano, fatta salva la verifica della permanenza dei requisiti soggettivi ed oggettivi. Quelle relative ad attività svolte negli altri esercizi pubblici seguono la validità della licenza principale.

Art. 10

Variazioni nel numero dei giochi

Qualora il titolare volesse aumentare o ridurre il numero dei giochi, dovrà presentare comunicazione all'ufficio competente, tenendo presente il limite massimo consentito ai sensi della normativa vigente, ed allegando l'elenco dei giochi e copia nulla osta rilasciato dall'Amministrazione Finanziaria ai sensi dell'art. 110 del TULPS, e dichiarazione sostitutiva di atto notorio. L'ufficio competente rilascerà apposito aggiornamento da allegare alla licenza originaria.

Art. 11

Giochi leciti e apparecchi automatici

In caso di nuova installazione, o di subentro nella detenzione di apparecchi meccanici e congegni automatici e semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e da gioco di abilità, è necessario presentare segnalazione certificata di

inizio attività ai sensi dell'art. 19 della 241/90 e s.m.i.. La suddetta segnalazione va presentata anche nel caso di variazione dei giochi ed apparecchi già dichiarati, salvo il caso di sostituzione con apparecchio della medesima tipologia.

Decorsi almeno trenta giorni dalla presentazione della segnalazione, i titolari dovranno presentare comunicazione dell'inizio dell'attività.

Ai sensi dell'art. 86 del TULPS i titolari di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 86 co. 1-2 o dell'art. 88, sono esonerati dalla presentazione della segnalazione di inizio attività limitatamente agli apparecchi e congegni automatici semiautomatici ed elettronici di cui all'art. 110 comma 6 e 7.

Sono soggetti alla presentazione della segnalazione di inizio attività anche i giochi meccanici per bambini (es. dondolini etc.).

Art. 12

Norme applicabili agli altri esercizi pubblici

I giochi di cui all'art. 11 attivati nei pubblici esercizi o in locali aperti al pubblico, tuttavia non possono occupare una superficie superiore ad 1/3 della superficie di somministrazione o di esercizio del locale. Per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 comma 6 e 7 lett. b) del TULPS, rimangono le limitazioni prefissate dalle normative vigenti.

Negli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, l'installazione di tutti gli apparecchi di cui all'art. 110 del TULPS, non è consentita nei locali adibiti ad attività di ristorazione (sale da pranzo). Negli alberghi e negli esercizi assimilabili tutti gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110 del TULPS devono essere collocati in aree specificamente dedicate diverse, in ogni caso, dai locali adibiti ad attività di ristorazione (sale da pranzo).

Ai fini di prevenzione dell'inquinamento acustico, nelle aree esterne di pertinenza delle sale giochi e degli altri esercizi aperti al pubblico è ammessa esclusivamente l'installazione di giochi per bambini.

Art. 13

Divieti

E' fatto divieto di apertura di sale gioco, sia tradizionali che video lottery (VLT) e di spazi per il gioco o l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 c. 6 del R.D. 773/1931 (TULPS), localizzati a meno di 300 metri di distanza, misurati secondo il percorso più breve, da:

- Istituti scolastici di ogni ordine e grado;
- Luoghi di culto;
- Cimitero;
- Centri di aggregazione sociale;ù
- Centri giovanili, Biblioteche;
- Centri sportivi;
- Strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o semi assistenziale,

Le suddette disposizioni si applicano alle nuove richieste di autorizzazione ed ai procedimenti amministrativi la cui istruttoria sia in corso ai sensi della circolare del ministero dell'Interno n. 557/PAS/U/003881/12001/ del 19/03/2018;

Art. 14

Decadenza, sospensione e revoca della licenza

La licenza di cui al presente regolamento decade:

- a) quando il titolare, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza, non attivi l'esercizio entro sei mesi dalla data del suo rilascio, o 30 giorni per attività stagionali ovvero sospenda l'attività per un periodo superiore a dodici mesi;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per il rilascio del titolo autorizzatorio;
- c) quando, in caso di subingresso, il cessionario non dia inizio all'attività entro sei mesi a decorrere dal giorno in cui ha ottenuto la disponibilità dell'azienda, salvo comprovati casi di forza maggiore.

Le licenze possono essere sospese:

- a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L'attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l'attività, ripristinati i requisiti mancanti;
- b) nel caso in cui il titolare non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune o da enti sovraordinati.
- c) qualora non vi sia rispondenza dei requisiti richiesti per l'esercizio rispetto al T.U.L.P.S..

La licenza può essere revocata, qualora l'adeguamento ai requisiti di sicurezza non avviene entro 6 mesi della comunicazione da parte dell'ufficio competente.

Inoltre, è possibile la revoca della licenza in qualsiasi momento per motivi di sicurezza e ordine pubblico.

Art. 15

Sale per il gioco del "Bingo"

Per il rilascio della licenza per sale destinate al gioco "Bingo" valgono le disposizioni del TULPS del D.M. Finanze 31.01.2000, n. 29 del D.M. Finanze 21.11.2000 nonché delle altre norme emanate per la regolamentazione del gioco e le disposizioni del presente regolamento non incompatibili con le prime. Oltre a quanto previsto dalla legge, l'autorizzazione è sospesa o revocata qualora sia sospesa o revocata la relativa concessione ministeriale.

Art. 16

Attività di Bowling

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività di Bowling, alla condizione che detta attività sia esercitata con impianti costruiti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

Per l'attività di Bowling è comunque necessaria la licenza da rilasciarsi ai sensi degli artt. 68 e 86 del TULPS e dell'art. 123 del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 17

Violazioni e sanzioni

Le violazioni al presente Regolamento, quando non costituiscono reato o non siano sanzionate da altre leggi o regolamento, sono punite con la sanzione amministrativa da un minimo di euro 75,00 ad un massimo di euro 500,00. Le ripetute violazioni, fino a 3 nel periodo di licenza, come aver consentito ad un minore di 14 anni l'uso di giochi manuali, verranno punite con provvedimento del Sindaco, con la sospensione dell'attività da uno a sei mesi.

Art. 18

Norme transitorie

Alla data odierna di entrata in vigore del presente regolamento:

- la licenza di sala giochi già rilasciate sono confermate;
- le domande giacenti in istruttoria presso gli uffici comunali, non ancora definite, saranno esaminate e decise in base alle disposizioni più favorevoli per il richiedente.